(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/805/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo ha dichiarato a Salonicco che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia crescente per la pace e la sicurezza internazionali. Il rischio che i terroristi acquisiscano materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari aggiunge una nuova dimensione a questa minaccia. Pertanto il Consiglio europeo ha deciso che lo sforzo collettivo dell'UE sarà diretto tra l'altro ad ottenere la ratifica e l'adesione universali ai trattati e accordi fondamentali sul disarmo e sulla non proliferazione e se necessario a rafforzarli.

(2) Nel suo piano d'azione per l'attuazione dei principi di base di una strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere a livello politico l'adesione universale agli strumenti contro le armi di distruzione di massa e i loro vettori.

(3) La ridefinizione di tale politica fornirebbe dei parametri di valutazione per la negoziazione delle posizioni dell'UE nell'ambito dei consessi internazionali e sarebbe pertanto opportuno formularla in una posizione comune del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi della presente posizione comune sono i seguenti:

a) promuovere la ratifica e adesione universali ai seguenti accordi multilaterali e, se necessario, rafforzarne le disposizioni, anche garantendone il rispetto:

   i) il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e gli accordi di salvaguardia (TNP);

   ii) i protocolli addizionali con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (protocolli addizionali dell'AIEA);

   iii) la convenzione sulle armi chimiche;

   iv) la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche;

   v) il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici;

b) promuovere la rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Tali strumenti fondamentali forniscono una base per gli sforzi della comunità internazionale in materia di disarmo e di non proliferazione che contribuiscono alla fiducia, alla stabilità e alla pace internazionali e includono la lotta al terrorismo.

Articolo 2

Nel perseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1, l'UE e i suoi Stati membri prestano una particolare attenzione alla necessità di rafforzare l'osservanza del regime dei trattati multilaterali:

— incrementando l'individuazione delle violazioni, e

— rafforzando l'esecuzione degli obblighi stabiliti dal regime in questione.

A tal fine, particolare enfasi verrà posta sulla valorizzazione degli attuali meccanismi di verifica e, se del caso, sulla creazione di ulteriori strumenti di verifica nonché sul rafforzamento del ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al quale spetta la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 3

L'UE e i suoi Stati membri concentreranno la loro azione diplomatica sul perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, conformemente alle modalità definite in appresso.

Articolo 4

Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) costituisce la pietra angolare del regime globale di non proliferazione e una base fondamentale per il perseguimento del disarmo nucleare, ai sensi del suo articolo VI. È particolarmente importante l'adesione universale al TNP e a tal fine l'UE:

— farà appello a tutti gli Stati che non sono ancora parti del TNP affinché vi aderiscano incondizionatamente in qualità di Stati che non dispongono di armi nucleari e affinché sottopongano tutti i loro impianti ed attività nucleari alle disposizioni del sistema completo di salvaguardie dell'AIEA,

— inviterà quegli Stati che non hanno ancora aderito agli accordi di salvaguardia con l'AIEA ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo III del TNP e a concludere con urgenza tali accordi,

— promuoverà tutti gli obiettivi stabiliti nel TNP,

— sosterrà il documento finale della conferenza di revisione del TNP del 2000 nonché le decisioni e la risoluzione adottate alla Conferenza del 1995 per la revisione e la proroga,

— promuoverà un ulteriore esame delle garanzie di sicurezza,

— promuoverà misure volte a garantire l'effettiva esclusione di qualsiasi sviamento di programmi nucleari civili a fini militari.

Articolo 5

L'UE ritiene che i protocolli addizionali AIEA siano parte integrante del sistema di salvaguardie dell'AIEA. Aumentando il livello di osservanza e facilitando l'individuazione delle violazioni, i protocolli addizionali rafforzano il TNP. Al fine di promuovere l'adozione universale e l'applicazione dei protocolli addizionali, l'UE:

— esorterà alla rapida ratifica dei protocolli addizionali da parte degli Stati membri dell'UE e dei paesi aderenti entro il 2003,

— inviterà altre organizzazioni regionali a fare altrettanto,

— opererà per fare dei protocolli addizionali e degli accordi di salvaguardia la norma per il sistema di verifica dell'AIEA e opererà per ottenere l'adesione universale ai protocolli addizionali,

— incoraggerà un forte sostegno politico e finanziario ai lavori dell'AIEA.

Articolo 6

La convenzione sulle armi chimiche è uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e stretta applicazione devono essere pienamente garantite. L'efficace applicazione nazionale è indispensabile per un'effettiva operatività della convenzione. Al fine di rafforzare la convenzione, l'UE:

— incoraggerà i paesi che non hanno ancora aderito alla convenzione o non l'hanno ancora ratificata a farlo senza indugio,

— incoraggerà tutti i paesi che sono parti della convenzione a promulgare al più presto le necessarie misure nazionali di attuazione, inclusa la normativa penale. Tali misure devono rispecchiare il carattere esauriente delle disposizioni della convenzione,

— esorterà gli Stati interessati a garantire il rispetto dei loro obblighi di distruzione delle armi chimiche e di distruzione o conversione degli impianti di produzione delle armi chimiche, nei limiti di tempo previsti dalla convenzione,

— agirà per far sì che la messa al bando delle armi chimiche venga dichiarata una norma universalmente vincolante di diritto internazionale.

Articolo 7

La convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) è la pietra angolare degli sforzi per prevenire l'impiego come armi degli agenti biologici o delle tossine. L'UE continua ad appoggiare il principio della verifica della BTWC.

Al fine di rafforzare la convenzione, l'UE:

— compirà sforzi specifici per convincere gli Stati che non hanno ancora aderito alla convenzione o non l'hanno ancora ratificata a farlo senza indugio,

— si adopererà per individuare meccanismi efficaci che consentano di rafforzare e verificare l'osservanza della BTWC,

— agirà per garantire risultati concreti nelle riunioni annuali che si terranno tra il 2003 e il 2005, in preparazione della 6ª conferenza di revisione del 2006,

— porrà se necessario l'accento sul rafforzamento delle misure di attuazione nazionali, inclusa la normativa penale e il controllo sui microorganismi patogeni e sulle tossine nel quadro della BTWC,

— agirà per far sì che la messa al bando delle armi biologiche e tossiniche venga dichiarata una norma universalmente vincolante di diritto internazionale.

Articolo 8

Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici rappresenta un importante strumento contro la crescente proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa. Il codice stabilisce principi fondamentali laddove non ve ne era alcuno e rappresenta un passo fondamentale verso un eventuale accordo multilaterale per prevenire la proliferazione dei missili balistici. L'UE:

— convincerà il maggior numero possibile di paesi a sottoscriverlo, soprattutto quelli in possesso di missili balistici,

— opererà insieme ad altri Stati che hanno sottoscritto per sviluppare ulteriormente ed applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia in esso previste,

— promuoverà, se possibile e opportuno, una relazione più stretta tra il codice e il sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 9

L'UE promuoverà la rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari secondo i termini stabiliti nella decisione 2003/567/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, che attua la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) ([1]).

Articolo 10

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 11

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

([1]) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 53.